

MOZIONE PER RIPRISTINARE IL PRINCIPIO DI ORALITA' COME VALEVOLE PER TUTTE LE UDIENZE CON APPLICAZIONE DISCREZIONALE DELLA TRATTAZIONE SCRITTA SOLO SU RICHIESTA DELL'AVVOCATO

La sottoscritta Delegata Laura Arpino unitamente ai Delegati Elisabetta Rampelli , Pietro Di Tosto, Aldo Minghelli, Stefano Galeani, Cristiana Arditi di Castelvetero, Silvia Cappelli, Ivana Abenavoli, Andrea Manasse, Giorgia Minozzi, Andrea Bonuomo,

considerato:

- che la normativa emergenziale ed i protocolli adottati dai vari Tribunali hanno introdotto l'utilizzo della trattazione scritta in luogo di quella orale prevedendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro termini di scadenza (ormai considerati non perentori) e modalità indicate dai singoli Uffici;
- che nonostante lo stato di emergenza sia cessato, l'uso indiscriminato della trattazione scritta ha continuato a trovare applicazione senza alcuna distinzione fra le varie materie oggetto dei procedimenti;
- che l'impiego della trattazione scritta, pur potendo velocizzare i procedimenti e ridurre i tempi della giustizia (palesamente dilatati a causa di carenze in organico e disservizi e non certo dipendenti dagli avvocati), rappresenta, a differenza della oralità dell'udienza dove è consentita un'interlocuzione, un chiarimento ed una contestazione, uno strumento inadeguato a garantire il diritto di difesa visto il concreto pericolo che con essa si finisca per comprimere e violare il principio del contraddittorio;
- che in materia civile ad esempio, nel caso di costituzione del convenuto direttamente in prima udienza, la trattazione scritta comporta la perdita del diritto di contro dedurre nell'immediatezza così come il suo impiego nell'udienza di ammissione delle istanze istruttorie determina il rischio di vedere introdotti temi ulteriori rispetto a quelli di cui alle memorie ex art. 183 cpc su cui non si è in grado di poter prendere posizione fosse solo per dichiararne la decadenza;
- che nei procedimenti in materia di diritto di famiglia l'utilizzo della trattazione scritta risulta incompatibile con la particolarità della materia trattata e la delicatezza delle questioni affrontate; circostanze che, correttamente, avevano indotto il legislatore a prevedere la comparizione personale delle parti e quindi ad escludere espressamente modalità diverse dall'oralità dell'udienza;

- che anche in sede penale, dove l'impiego della trattazione scritta riguarda soprattutto i procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello ed in Corte di Cassazione, l'utilizzo di questa modalità contrasta gravemente con il principio dell'oralità del processo che rappresenta l'unico strumento per assicurare adeguatamente la difesa dell'imputato e la formazione della prova direttamente in giudizio alla presenza di tutte le parti ed in contraddittorio;
- che ormai l'utilizzo della trattazione scritta è divenuto indiscriminato senza operare alcun distinguo fra i vari casi, per cui diversi Uffici si limitano a notificare prestampati di fissazione di udienza non in presenza in cui si chiede ai cittadini di rinunciare ai loro diritti per superare le evidenti incompatibilità con le previsioni di legge (vedasi la rinuncia alla comparizione personale nei procedimenti di famiglia) e si demanda agli avvocati il compito di richiedere l'oralità del giudizio spiegandone le ragioni come se le stesse non fossero già palesi negli atti depositati;
 - che appare di tutta evidenza che la questione deve essere affrontata in maniera seria e decisa in sede di Congresso ribadendo che l'oralità delle udienze deve costituire la regola in modo da garantire a pieno il diritto di difesa e che la scelta di aderire alla trattazione scritta deve essere demandata al singolo Avvocato ponendolo nuovamente al centro delle decisioni e delle scelte difensive ed in questo modo restituendo valore alla nostra professione ormai ridotta al ruolo di mera comparsa priva del diritto di parola.

Alla luce di quanto sopra i Delegati come in epigrafe chiedono che il Congresso voti e approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi ministeriali e parlamentari la seguente proposta:

- l'oralità deve essere riconosciuta come modalità di trattazione generale valida per tutte le udienze in modo da garantire a pieno il diritto di difesa e la scelta di aderire alla trattazione scritta dovrà essere demandata al singolo Avvocato che potrà esercitarla discrezionalmente secondo le modalità che verranno successivamente stabilite a seguito di concertazione fra tutte le parti coinvolte.

Roma li' 28.8.2022

Avv. Laura Arpino